

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante nona modifica della direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

(88/664/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 7 ter, paragrafo 4 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/198/CEE ⁽⁵⁾, prescrivono che ogni due anni e per la prima volta entro il 31 ottobre 1987 il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, procede all'adattamento degli importi delle franchigie di cui ai paragrafi 1 e 2 di detti articoli, in modo da mantenere il loro valore reale;

considerando che, secondo l'inchiesta effettuata dalla Commissione, la media ponderata dell'aumento dell'indice dei prezzi negli Stati membri è dell'11,3% per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 31 dicembre 1988;

considerando che è opportuno arrotondare le cifre che ne risultano:

considerando che, qualora l'adeguamento della franchigia comunitaria comporti una modifica inferiore al 5% della franchigia espressa in moneta nazionale o una diminuzione di tale franchigia, occorre consentire allo Stato membro in questione di mantenere l'importo, in moneta nazionale, che precede tale modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE e modificata come segue:

1) All'articolo 2:

- a) nel paragrafo 1, l'espressione «trecentocinquanta ECU» è sostituita da «trecentonovanta ECU»,

- b) nel paragrafo 2, l'espressione «novanta ECU» è sostituita da «cento ECU».

2) All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Gli Stati membri possono mantenere delle franchigie in vigore se la conversione degli importi delle franchigie espresse in ecu, adottati in occasione dell'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 6 e all'articolo 7 ter, paragrafo 4 risulta in una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5% o in una diminuzione di tale franchigia.»

3) All'articolo 7 ter:

- a) nel paragrafo 1, lettera a), l'espressione «280 ECU» è sostituita da «trecentodieci ECU»,
- b) nel paragrafo 1, lettera b), l'espressione «77 ECU» è sostituita da «ottantacinque ECU»,
- c) nel paragrafo 2, l'espressione «77 ECU» è sostituita da «ottantacinque ECU».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1989.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 4 e GU n. C 272 del 21. 10. 1988, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 138.

⁽³⁾ GU n. C 95 dell'11. 4. 1988, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 53.